



*Al Presidente  
della Giunta Regionale*

**Oggetto: SOSPENSIONE efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 – Associazione “A.S. TEATE VOLLEY – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede in Comune Chieti - C.F. 02015400696.**

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 36 recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 39 recante “Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, con specifico riferimento all'art. 14 “Acquisto della personalità giuridica”, comma 1-ter;

**VISTO** il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

**VISTA** la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

**VISTA** la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”;

**RILEVATO** che l'Associazione “A.S. TEATE VOLLEY – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, specificata in oggetto, risulta iscritta al n. 43 del Registro regionale delle persone giuridiche e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.G.R. n. 23 del 11/02/2008;

**RILEVATO**, altresì, che l'art.14, co. 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021, n. 39, dispone che l'iscrizione degli Enti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

**DATO ATTO** che in data 29/01/2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) il nuovo “Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, in cui, al co. 2, lett. b) e lett. c. dell'art. 11 rubricato “Riconoscimento della personalità giuridica”, è stabilito che nel caso di associazioni già iscritte al Registro, è competenza del notaio richiedere l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, nonché provvedere al deposito presso il Registro delle successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità dettagliate all'allegato 1 del prefato Regolamento;

**TENUTO CONTO** che, nella fase di prima applicazione della normativa nazionale sopra citata, sono emerse diverse problematiche interpretative che hanno comportato numerose interlocuzioni tra i referenti della Regione Abruzzo e le altre Regioni, culminate nella riunione del 20 marzo 2024 del costituendo “Coordinamento regionale”. Sono stati altresì formulati diversi quesiti al Dipartimento per lo Sport per garantire una corretta ed uniforme applicazione della materia de qua;

**CONSIDERATO**, a tal proposito, che il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha ritenuto di doversi procedere, fin dall’origine, secondo una chiara e pedissequa applicazione della disposizione contenuta nella norma primaria, anche con specifico riferimento, ai fini del procedere, alla comunicazione da effettuarsi da parte dei competenti uffici del Dipartimento per lo Sport, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1-ter del D.lgs. 39/2021;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024, in atti al prot. n. RA/0123819/24 del 21/03/2024, con cui è stata confermata l’interpretazione a cui era pervenuto il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”. Difatti con la prefata nota:

- è stato trasmesso l’elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- è stato richiesto alla Regione *“..di voler verificare l’eventuale contemporanea iscrizione nei propri Registri e di provvedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per quelle ASD che risultino già iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A tal fine la presente comunicazione, per quanto riguarda gli elenchi di associazioni contenuti nei file excel allegati, vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 1-ter del d. lgs. 39/2021.”*;

**DATO ATTO** che, con nota prot. n. RA/0145773/24 del 08/04/2024, il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha ufficialmente comunicato al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza all’Associazione stessa, l’elenco delle associazioni dilettantistiche, ivi compresa l’Associazione “A.S. TEATE VOLLEY – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, che non risultavano incluse nel file allegato alla nota prot. DPS-0003754-P-21/03/2024, chiedendo, pertanto, di certificare l’iscrizione o la mancata iscrizione delle medesime nel Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RASD);

**RILEVATO** che, in assenza di riscontro alla comunicazione precedente, con nota prot. n. RA/0260999/24 del 25/06/2024, il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” ha formalmente sollecitato il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire conferma circa l’iscrizione o la mancata iscrizione delle Associazioni di cui al prefato elenco, tra cui figura anche l’Associazione “A.S. TEATE VOLLEY –ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”;

**DATO ATTO** che, con nota prot. DPS-000970-P-06/08/2024, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente confermato l’iscrizione della A.S. TEATE VOLLEY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 02015400696 nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, **precisando altresì che la suddetta comunicazione ha valore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 39/2021.**

**CONSTATATO**, dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale”, che l’A. S. TEATE VOLLEY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 02015400696, iscritta al RASD, è riconducibile, all’Associazione “A.S. TEATE VOLLEY – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede in Comune Chieti, iscritta al n. 43 del Registro regionale delle persone giuridiche;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Associazione “A.S. TEATE VOLLEY – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, con sede in Comune Chieti, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

**DATO ATTO**, altresì, che la Direttrice del "Dipartimento Presidenza DPA" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

### **DECRETA**

*Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto*

1. **di prendere atto** della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n. DPS-000970-P-06/08/2024 circa i profili di competenza stabiliti dall'art. 14 del D.lgs. 39/2021 ed attestante che l'A.S. TEATE VOLLEY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, CF 02015400696 con sede in Comune Chieti, è iscritta, tra le altre, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
2. **di disporre**, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell'Associazione medesima, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell'Associazione *de qua* dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ex art. 14, comma 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021 n. 39, comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport alla Regione Abruzzo – al Dipartimento Presidenza - "Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", sarà ripristinata la pregressa iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000;
4. **di trasmettere** il presente atto all'Associazione *de qua* e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Direttrice del Dipartimento Presidenza*  
*Dott.ssa. Emanuela Grimaldi*

**IL PRESIDENTE**  
**DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**Dott. Marco Marsilio**